



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA  
 CENTRALINO: 091.680.84.02  
 FAX: 091.680.84.98  
 Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
 e-mail: [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n°117 TFT 13 del 16 ottobre 2018

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
 FAX: 0916808462  
 PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
 FAX: 0916808462  
 PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

### DEFERIMENTI

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giuseppe Dacqui e Sandro Geraci e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale in persona dell' Avv.to Giulia Saitta, nella riunione del giorno 16 ottobre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento n. 24/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Randazzo Calogero (Presidente Società A.S.D. Nuova Jetas all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. Nuova Jetas.

Stagione Sportiva 2016 / 2017 – Campionato Seconda Categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 2297/1253 del 07/09/18:

il sig. Randazzo Calogero, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Nuova Jetas, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 e 3 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 44 Regolamento LND e 38 N.O.I.F. per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Caruso Benedetto di svolgere l'attività di allenatore della squadra militante nel Campionato di Seconda Categoria s.s. 2016-2017, privo della qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico, e per non essersi presentato alla convocazione della Procura Federale;

il sig. Allegro Giovanbattista, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Nuova Jetas per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 44 Regolamento LND e 38 N.O.I.F., per aver sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di sette gare disputate dalla A.S.D. Nuova Jetas nella s.s. 2016-2017;

il sig. Caruso Benedetto, all'epoca dei fatti dirigente e calciatore della società A.S.D. Nuova Jetas, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 44 Regolamento LND e 38 N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di allenatore in favore della A.S.D. Nuova Jetas nel corso della s.s. 2016-2017 pur essendo privo della qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico;

la società A.S.D. Nuova Jetas ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dei propri tesserati.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi nove di inibizione a carico del sig. Randazzo Calogero, Presidente della società A.S.D. Nuova Jetas all'epoca dei fatti;

mesi sei di inibizione a carico del sig. Allegro Giovanbattista, Dirigente della società A.S.D. Nuova Jetas all'epoca dei fatti;

tre giornate di squalifica a carico del sig. Caruso Benedetto, Dirigente/calciatore della società A.S.D. Nuova Jetas all'epoca dei fatti;

ammenda di € 1.200,00 a carico della società A.S.D. Nuova Jetas.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Nuova Jetas, è stato indicato quale allenatore nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Caruso Benedetto, soggetto privo dell'abilitazione di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico. Inoltre le predette distinte gara risultano sottoscritte dal Sig. Allegro Giovanbattista, dirigente della medesima società, e il Presidente Sig. Randazzo Calogero non risulta essersi presentato alla convocazione della Procura Federale.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Nuova Jetas Sig. Randazzo Calogero e i dirigenti Allegro Giovanbattista e Caruso Benedetto omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi uno di inibizione a carico del sig. Randazzo Calogero, Presidente della società A.S.D. Nuova Jetas all'epoca dei fatti;

mesi uno di inibizione a carico del sig. Allegro Giovanbattista, Dirigente della società A.S.D. Nuova Jetas all'epoca dei fatti;

mesi uno di inibizione a carico del sig. Caruso Benedetto, Dirigente della società A.S.D. Nuova Jetas all'epoca dei fatti;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Nuova Jetas.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 26/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Sorbello Francesco (Presidente Società A.S.D. Atletico Taormina all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. Atletico Taormina.

Stagione Sportiva 2016 / 2017 – Campionato Seconda Categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 2399/766 del 12/09/18:

il sig. Sorbello Francesco, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atletico Taormina, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 e 3 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Lo Turco Francesco di svolgere l'attività di allenatore della squadra militante nel Campionato di Seconda Categoria s.s. 2016-2017, privo della qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico, e per non essersi presentato alla convocazione della Procura Federale;

il sig. De Francesco Daniel, all'epoca dei fatti Vice Presidente della società A.S.D. Atletico Taormina per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per aver sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di tre gare disputate dalla A.S.D. Taormina nella s.s. 2016-2017;

il sig. Carpita Andrea, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Atletico Taormina, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per aver sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di una gara disputata dalla A.S.D. Atletico Taormina nella s.s. 2016-2017;

il sig. Brocato Francesco, all'epoca dei fatti segretario della società A.S.D. Atletico Taormina, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per aver sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di una gara disputata dalla A.S.D. Atletico Taormina nella s.s. 2016-2017;

la società A.S.D. Atletico Taormina ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dei propri tesserati.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi nove di inibizione a carico del sig. Sorbello Francesco, Presidente della società A.S.D. Atletico Taormina all'epoca dei fatti;

mesi sei di inibizione a carico del sig. De Francesco Daniel, Dirigente della società A.S.D. Atletico Taormina all'epoca dei fatti;

mesi sei di inibizione a carico del sig. Carpita Andrea, Dirigente della società A.S.D. Atletico Taormina all'epoca dei fatti;

mesi sei di inibizione a carico del sig. Brocato Francesco, Segretario della società A.S.D. Atletico Taormina all'epoca dei fatti;

ammenda di € 900,00 a carico della società A.S.D. Atletico Taormina.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Atletico Taormina, è stato indicato quale allenatore nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Lo Turco Francesco, soggetto privo dell'abilitazione di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico. Inoltre le predette distinte gara risultano sottoscritte dal Sig. De Francesco Daniel (tre gare), dal Sig. Carpita Andrea (una gara) e dal sig. Brocato Francesco (una gara), rispettivamente dirigenti e segretario della medesima società. Inoltre il Presidente Sig. Sorbello Francesco non risulta essersi presentato alla convocazione della Procura Federale.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Atletico Taormina sig. Sorbello Francesco, i dirigenti sigg. De Francesco Daniel e Carpita Andrea, e il Segretario sig. Brocato Francesco omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi uno di inibizione a carico del sig. Sorbello Francesco, Presidente della società A.S.D. Atletico Taormina all'epoca dei fatti;

mesi due di inibizione a carico del sig. De Francesco Daniel, Dirigente della società A.S.D. Atletico Taormina all'epoca dei fatti;

mesi uno di inibizione a carico del sig. Carpita Andrea, Dirigente della società A.S.D. Atletico Taormina all'epoca dei fatti;  
 mesi uno di inibizione a carico del sig. Brocato Francesco, Segretario della società A.S.D. Atletico Taormina all'epoca dei fatti;  
 ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Atletico Taormina.  
 La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 27/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Scalia Orazio (Presidente Società A.S.D. Piano Tavola all'epoca dei fatti);  
 società A.S.D. Piano Tavola.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 579/785 del 13/07/18:

il sig. Scalia Orazio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Piano Tavola, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 17 e 37 del Regolamento Settore Tecnico e all'art. 38 N.O.I.F., per aver utilizzato nella s.s. 2016-2017 quale allenatore della società A.S.D. Piano Tavola, il Sig. Calcaterra Marcello, soggetto non in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico per non aver provveduto al versamento della quota annuale di iscrizione obbligatoria;

la società A.S.D. Piano Tavola, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato.

Fissata l'udienza dibattimentale, le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi due di inibizione a carico del sig. Scalia Orazio, Presidente della società A.S.D. Piano Tavola all'epoca dei fatti ;

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Piano Tavola all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Seconda Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Piano Tavola, è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Calcaterra Marcello, soggetto non in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico a causa del mancato versamento della relativa quota annuale.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente sig. Scalia Orazio omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi uno di inibizione a carico del sig. Scalia Orazio, Presidente della società A.S.D. Piano Tavola all'epoca dei fatti ;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Piano Tavola.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

**Procedimento n. 605/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. REAL MERI';

Sig. Gitto Mariano (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Real Meri);

Sigg. Elidor Synay, Ruggeri Francesco, Fatbardh Mesi, Agri Carmelo, Coppolino Salvatore, Di Bella Cristian e Cipriano Bartolo, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Calcio a 5 serie C2 - stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 11/09/18 proc. 2390/1354 pf/17-18/CS/MS/mm, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Real Meri;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Gitto Mariano;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Elidor Synay, Ruggeri Francesco, Fatbardh Mesi, Agri Carmelo, Coppolino Salvatore, Di Bella Cristian e Cipriano Bartolo.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva per la stagione sportiva 2016/2017, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

Considerato che la società oggi deferita risulta aver cessato ogni attività, appare opportuno contenere l'ammenda nel minimo edittale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Real Meri;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Gitto Mariano;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Elidor Synay, Ruggeri Francesco, Fatbardh Mesi, Agri Carmelo, Coppolino Salvatore, Di Bella Cristian e Cipriano Bartolo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga, dall'Avv. Sandro Geraci e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale in persona dell' Avv.to Giulia Saitta, nella riunione del giorno 16 ottobre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.**

**Procedimento n. 604/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. NIKECLUB;

Sig. Sturiale Francesco Agatino (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Nikeclub);  
Sigg. Chillemi Agatino, Di Costa Francesco, Furnari Emanuele, Intelisano Carmelo, Isgrò Gabriele, Melita Domenico, Puglisi Alessandro, Puglisi Antonio Mario, Puglisi Giuseppe, Rizzo Walter, Sturiale Lorenzo, Pettinato Fulvio, Savoca Emanuele e Stagnitta Matteo, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Calcio a 5 serie C2 - stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 11/09/18 proc. 2380/1353 pf/17-18/CS/MS/mm, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

All'udienza dibattimentale sono comparsi i deferiti Rizzo Walter, Melita Domenico, Intelisano Carmelo e Furnari Emanuele, in proprio e in rappresentanza dei calciatori deferiti Savoca Emanuele, di Costa Francesco e Sturiale Lorenzo, i quali producono i certificati medici relativi a Savoca Emanuele e Sturiale Lorenzo.

Si da atto che sono pervenuti agli atti anche i certificati medici relativi ai calciatori Di Costa Francesco, Rizzo Walter, Melita Domenico, Intelisano Carmelo, Furnari Emanuele, Isgrò Gabriele e Puglisi Giuseppe.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo prosciogliersi i calciatori Di Costa Francesco, Rizzo Walter, Melita Domenico, Intelisano Carmelo, Furnari Emanuele, Isgrò Gabriele e Puglisi Giuseppe, e applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Nikeclub;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi 3 a carico del Presidente deferito sig. Sturiale Francesco Agatino;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Chillemi Agatino, Puglisi Antonio Maria e Pettinato Fulvio

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva per la stagione sportiva 2016/2017, limitatamente ai calciatori Chillemi Agatino, Puglisi Antonio Maria e Pettinato Fulvio, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo*

*atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi da ogni addebito il calciatori Di Costa Francesco, Rizzo Walter, Melita Domenico, Intelisano Cormelo, Furnari Emanule, Isgro' Gabriele e Puglisi Giuseppe, e dispone applicarsi:

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Nikeclub;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mese 1 a carico del Presidente deferito sig. Sturiale Agatino Francesco;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Chillemi Agatino, Puglisi Antonio Maria e Pettinato Fulvio.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 16 ottobre 2018**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI